

**CIRCOLARE INFORMATIVA 73/22**

Milano, 3 novembre 2022

**OGGETTO: Segnalazioni di vigilanza: aggiornamento delle Circolari di Banca d'Italia 148, 286, 217 e 272**

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Franco TOMASI Vittorio GIUSTINIANI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		
LENSCAPE	Kevin DAY		

Si informano gli Associati che la Banca d'Italia il 2 novembre u.s. ha proceduto a pubblicare i seguenti aggiornamenti:

- Aggiornamento n° 25 della Circolare n° 148 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c148/>), con il quale vengono modificate le segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari del mercato mobiliare al fine di estenderne l'ambito di applicazione alle succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche nonché di aggiornare e integrare le informazioni relative ai servizi di investimento per monitorare specifiche attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati) e per adeguare le segnalazioni a talune modifiche normative (es. informazioni sulla consulenza indipendente);
- Aggiornamento n° 15 della Circolare n° 286 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/>), con il quale sono disciplinati gli obblighi segnaletici delle succursali di imprese di investimento di paesi terzi;
- Aggiornamento n° 22 della Circolare n° 217 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c217/>) con la quale vengono modificate le segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL nonché delle banche al fine di: introdurre specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento; integrare le informazioni inviate dagli Istituti di Pagamento e dagli IMEL relative ai fondi degli utenti dei servizi di pagamento sottoposti a tutela; recepire talune precisazioni fornite dalla BCE relative alle segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020;
- Aggiornamento n° 16 della Circolare n° 272 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/>), con la quale vengono modificate le segnalazioni statistiche di vigilanza delle banche al fine di: introdurre specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento; aggiornare e integrare le informazioni relative ai servizi di investimento per monitorare specifiche attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati) e per adeguare le segnalazioni alle modifiche normative (es. informazioni sulla consulenza indipendente); recepire talune precisazioni fornite dalla BCE relative alle segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020.

Il testo degli aggiornamenti è disponibile agli indirizzi suindicati. Si allegano, per pronto riferimento, i relativi atti di emanazione che descrivono gli interventi effettuati dalla Banca d'Italia sulle Circolari in oggetto.

**Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare" - 25° aggiornamento del 2 novembre 2022.**

Con il presente aggiornamento vengono modificate le segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari del mercato mobiliare al fine di:

- a) estenderne l'ambito di applicazione alle succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche;
- b) aggiornare e integrare le informazioni relative ai servizi di investimento per monitorare specifiche attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati) e per adeguare le segnalazioni a talune modifiche normative (es. informazioni sulla consulenza indipendente).

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d'Italia.

Le nuove disposizioni entrano in vigore secondo il seguente calendario:

- l'estensione del regime segnaletico statistico alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche decorre dalla data contabile del 31 dicembre 2022, ad eccezione delle informazioni della Parte Prima, Sezione IV "Servizi di investimento" che, per tali soggetti, decorrono a far tempo dal 1° luglio 2023, con termine di inoltro 25 novembre 2023;
- dal 1° luglio 2023 per le Società di intermediazione mobiliare (SIM). Il termine di inoltro per le informazioni della Parte Prima, Sezione IV "Servizi di investimento" riferite ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, è fissato al 25 novembre 2023.

\* \* \*

Con l'occasione della comunicazione del presente aggiornamento, si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invierà più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (e.g. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono pertanto invitati a mantenere o attivare il sistema di alert automatico sul sito web della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notizia degli atti pubblicati.

## DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI

### Avvertenze Generali

Vengono incluse tra i destinatari degli obblighi segnaletici le succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche nei paragrafi “1. Destinatari” e “2. Regole generali di compilazione”;

### Schemi segnaletici

Parte Prima - Sezione IV, “Segnalazioni sui servizi di investimento”:

- viene modificato il dominio della variabile riferita al Servizio di consulenza, prevedendo anche la “consulenza indipendente” e viene estesa la richiesta alla sottovoce 41428.02 “Attività di consulenza: numero di contratti in essere”; per tale sottovoce viene inoltre richiesta la ripartizione per “classi di importo cliente” e “clientela MIFID”;
- per la voce 41419 “Strumenti finanziari della clientela” vengono introdotte: i) la variabile “classi di importo cliente” per la sottovoce relativa al numero dei clienti, in linea con quanto già presente nell’analoga sezione delle banche; ii) introdotta una nuova sottovoce per rilevare il numero dei contratti in essere;
- viene modificato il dominio della variabile “clientela MIFID”, introducendo la clientela professionale di diritto e quella su richiesta, in sostituzione della “clientela professionale”;
- l’attributo informativo “clientela MIFID” viene esteso alle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite, al patrimonio gestito, alla liquidità, alla raccolta e ai rimborsi effettuati nel periodo, limitatamente alle gestioni proprie (sottovoci 41402.01, 03, 09, 11, 08, 10, 12 e 14). Nelle gestioni delegate da terzi, il medesimo attributo è esteso alle sottovoci relative al “patrimonio gestito” e al “numero contratti in essere a fine periodo” (sottovoci 41402.42 e 56). Infine, nell’ambito dell’attività di gestione di portafogli delegate a terzi, l’attributo “Clientela MIFID” è esteso alla sottovoce relativa al “numero contratti in essere a fine periodo” (sottovoce 41405.16);
- viene introdotto l’attributo informativo “Sostenibilità”, limitatamente alle gestioni individuali, nelle sottovoci 41402.10 e 42 e 41405.10 relative al patrimonio gestito;
- per la sottovoce 41402.25 “attività di gestione di portafogli – gestioni proprie: numero di clienti” viene prevista la ripartizione per “classi di importo cliente”;
- viene introdotto il codice ISIN per la gran parte delle voci per le quali veniva richiesto il raggruppamento titoli. In relazione a tale intervento,

nell'ambito delle voci modificate, sono previste 2 sottovoci deputate a raccogliere rispettivamente gli strumenti finanziari provvisti di ISIN e quelli sprovvisti, che mantengono l'attributo "raggruppamento titoli" <sup>(1)</sup>;

- viene eliminata la richiesta di distinzione tra le attività con società del gruppo e con altri previste nella voce 41401 "Attività di esecuzione di ordini per conto terzi" e limitatamente alla nuova sottovoce 21 "Numero di operazioni nel periodo" vengono richiesti gli attributi informativi "categoria valori mobiliari", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione" e "categoria emittenti";
- per le voci relative alle attività di gestione portafogli (41402 e 41405) vengono introdotte delle specifiche sottovoci per richiedere il numero di strumenti in portafoglio (valore nominale per gli strumenti di debito, quantità per gli strumenti azionari e le parti di OICR);
- viene previsto l'attributo "categoria valori mobiliari" per il numero di operazioni effettuate nel periodo nell'ambito dell'attività di ricezione e trasmissione ordini" (sottovoci 41426.02 e 04);
- vengono eliminate tutte le sottovoci relative ai titoli sottoscritti, alle assegnazioni e ai titoli da collocare presenti nell'attività di collocamento (voce 41420) nonché la sottovoce 41426.14 relativa al numero di clienti nell'ambito dell'attività di ricezione e trasmissione ordini;
- vengono introdotte le voci 41435 "Finanziamenti concessi agli investitori" e 41437 "Depositi strutturati".

---

<sup>1</sup> Le voci interessate dall'intervento sono: 41400 "Attività di negoziazione conto proprio", 41401 "Attività di esecuzione di ordini per conto terzi", 41402 "Attività di gestione di portafogli", 41405 "Attività di gestione di portafogli delegate a terzi", 41422 "Rimborsi richiesti dalla clientela", 41426 "Attività di ricezione e trasmissione di ordini"; vengono contestualmente eliminate tutte le sottovoci per le quali era previsto il raggruppamento titoli (41400.12, 14, 16, 18 - 41401.10, 12, 14, 16, 18, 20 - 41402.02, 04, 38, 40 - 41405.02, 04 - 41422.02, 04, 06, 08, 10, 12 - 41426.06, 08, 10, 12).

**Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" - 15° aggiornamento del 2 novembre 2022.**

## **1. Premessa**

Con il presente aggiornamento sono disciplinati gli obblighi segnaletici delle succursali di imprese di investimento di paesi terzi. In particolare le Disposizioni di carattere generale sono modificate per prevedere che le succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle società di intermediazione mobiliare ("SIM"). Le succursali italiane di imprese di paesi terzi soggette al regime delle SIM di classe 1 sono invece assoggettate allo stesso regime segnaletico delle succursali italiane di banche di Stati terzi.

Viene inoltre abrogata la Sezione 3 "SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV", in ragione delle modifiche apportate alla disciplina delle imprese di investimento in attuazione del pacchetto IFD/IFR (direttiva (UE) 2019/2034 e regolamento (UE) 2019/2033).

Viene infine modificata la normativa segnaletica degli IP e IMEL puri e ibridi non finanziari ("Istituti") – Sezione 6 "IP e IMEL puri, ibridi non finanziari" – per introdurre specifiche voci relative alla polizza assicurativa (o analoga forma di garanzia) richiesta per la prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e informazione sui conti (AIS), ai sensi degli artt. 114-septies e 114-novies TUB e dei Capitoli II e IV del Provvedimento del 17 maggio 2016, recante disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

Le modifiche sono state sottoposte a consultazione a giugno del 2022.

## **2. Decorrenza giuridica**

### Disposizioni di carattere generale

Le innovazioni segnaletiche per succursali di imprese di paesi terzi introdotte dal presente aggiornamento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2022.

### Sezione 6

Le innovazioni segnaletiche decorrono dal primo gennaio 2023 e hanno periodicità semestrale - la prima segnalazione sarà quindi quella riferita alla data contabile del 30 giugno 2023 - e si applicano a tutti gli Istituti che prestano i servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e informazione sui conti (AIS), anche congiuntamente ad altri servizi.

## **3. Termini di invio e periodicità**

### Disposizioni di carattere generale

Le succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche rispettano i termini di invio previsti dalla disciplina segnaletica applicabile alle SIM.

Le succursali italiane di imprese di paesi terzi soggette al regime delle SIM di classe 1 rispettano i termini di invio previsti dalla disciplina segnaletica applicabile alle banche.

#### Sezione 6

Le segnalazioni si effettuano con periodicità semestrale, con riferimento al 30/6 e al 31/12, e devono essere inviate entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo).

\* \* \*

Con l'occasione della comunicazione del presente aggiornamento, si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca non invierà più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o a carattere generale (e.g. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono pertanto invitati a mantenere o attivare il sistema di alert automatico sul sito web della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notizia degli atti pubblicati.

## **DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI**

### **Avvertenze Generali**

Nella parte A vengono:

- nei paragrafi “2. Struttura della Matrice dei conti” e “4. Modalità e termini di invio” vengono modificati i riferimenti relativi alla frequenza e ai termini di inoltro per le voci di cui alla Sezione II.2 “Servizi di investimento” e vengono altresì introdotti riferimenti al contenuto delle segnalazioni riferite alla nuova Sezione II.7 “Relazioni con la clientela”;

Nella parte B vengono:

- nel paragrafo “1.5 Operazioni di cessione di attività finanziarie – Attività di servicing” sono fornite alcune precisazioni sulle modalità segnaletiche in presenza di ri-cessione di finanziamenti bancari;

Nella parte C vengono:

- vengono introdotte precisazioni e ulteriori istruzioni segnaletiche nel paragrafo “5. Servizi di investimento”.

### **Schemi segnaletici**

Sezione I, sottosezione 3 “Dati statistici mensili - Situazione patrimoniale: altre informazioni”:

- le voci 52151 “Operazioni di factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e 52153 “Operazioni di acquisto crediti diverse dal factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” vengono eliminate dalla Sezione II.1 “Altri dati statistici – Dati patrimoniali – Parte prima – Dati territoriali e settoriali” e sono ora incluse nella presente sottosezione;
- vengono fornite precisazioni sulle modalità segnaletiche della variabile “tipo servicer” nelle voci 58242 “Cessioni di finanziamenti” e 58244 “Acquisti di finanziamenti”.

Sezione II, sottosezione 2 “Servizi di investimento”:

- viene modificato il dominio della variabile riferita al servizio di consulenza prevedendo la “consulenza indipendente” e viene estesa la richiesta di tale dettaglio informativo nella sottovoce 41414.02 “Attività di consulenza in materia di investimenti: numero contratti in essere”. Per tale sottovoce viene inoltre prevista la ripartizione per “classi di importo cliente” e “clientela MIFID”;
- per la voce 41419 “Strumenti finanziari della clientela” vengono: i) modificate le classi di importo previste per la sottovoce relativa al numero dei clienti; ii) introdotta una nuova sottovoce per rilevare il numero dei contratti in essere;



- viene modificato il dominio della variabile “clientela MIFID”, introducendo la clientela professionale di diritto e quella su richiesta, in sostituzione della “clientela professionale”.
- l’attributo informativo “clientela MIFID” viene esteso alle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite, al patrimonio gestito, alla raccolta e ai rimborsi effettuati nel periodo, limitatamente alle gestioni proprie (sottovoci 41402.01, 03, 09, 11, 10, 12 e 14). Nelle gestioni delegate da terzi, il medesimo attributo è esteso alle sottovoci relative al “patrimonio gestito” e al “numero di contratti in essere a fine periodo” (sottovoci 41402.42 e 56). Infine, nell’ambito dell’attività di gestione di portafogli delegate a terzi, l’attributo “Clientela MIFID” è esteso alla sottovoce relativa al “numero di contratti in essere a fine periodo” (sottovoce 41405.16);
- viene introdotto l’attributo informativo “Sostenibilità”, limitatamente alle gestioni individuali, nelle sottovoci 41402.10 e 42 e 41405.10 relative al patrimonio gestito;
- viene prevista la ripartizione per “rapporto con emittente” per la sottovoce 41402.34 riferita agli strumenti finanziari con ISIN del portafoglio di fine periodo;
- viene introdotto il codice ISIN per la gran parte delle voci per le quali veniva richiesto il raggruppamento titoli. In relazione a tale intervento vengono previste 2 sottovoci deputate a raccogliere rispettivamente gli strumenti finanziari provvisti di ISIN e quelli sprovvisti che mantengono l’attributo “raggruppamento titoli” <sup>(1)</sup>;
- viene eliminata la distinzione tra le attività con società del gruppo e con altri previste nella voce 41401 “Attività di esecuzione di ordini per conto terzi”;
- per le voci relative alle attività di gestione portafogli (41402 e 41405) vengono introdotte delle specifiche sottovoci per richiedere il numero di strumenti in portafoglio (valore nominale per gli strumenti di debito, quantità per gli strumenti azionari e le parti di OICR);
- vengono eliminate: i) tutte le sottovoci relative agli impegni di acquisto di titoli, alle assegnazioni e ai titoli da collocare presenti nelle attività di collocamento con e senza garanzia (sottovoci 41403.10, 12, 14, 20, 22 e 24 e 41404.10, 12, 14, 16, 18 e 20); ii) la sottovoce 41410.12 relativa al numero dei contratti in essere nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione ordini;

---

<sup>1</sup> Le voci interessate dall’intervento sono: 41400 “Attività di negoziazione conto proprio”, 41401 “Attività di esecuzione di ordini per conto terzi”, 41402 “Attività di gestione di portafogli”, 41403 “Attività di collocamento con garanzia”, 41404 “Attività di collocamento senza garanzia”, 41405 “Attività di gestione di portafogli delegate a terzi”, 41410 “Attività di ricezione e trasmissione di ordini”; vengono contestualmente eliminate tutte le sottovoci per le quali era previsto il raggruppamento titoli (41400.12, 14, 16, 18 - 41401.10, 12, 14, 16, 18, 20 - 41402.02, 04, 38, 40 - 41403.10, 20 - 41404.10, 16 - 41405.02, 04 - 41410.04, 06, 08, 10).

- viene previsto l'attributo "raggruppamento titoli" per le operazioni effettuate nel periodo nell'ambito dell'attività di ricezione e trasmissione ordini" (sottovoci 41410.01 e 03);
- vengono introdotte le voci 41422 "rimborsi richiesti dalla clientela", 41432 "numero di clienti serviti da consulenti finanziari dipendenti", 41434 "numero di clienti serviti da consulenti finanziari mandatarie e agenti", 41435 "Finanziamenti concessi agli investitori", 41437 "Depositi strutturati", 41423 "Attività di gestione di sistemi organizzati di negoziazione" e la sottovoce 41402.25 "Attività di gestione portafogli – Gestione proprie: numero di clienti", in analogia con quanto già previsto nella segnalazione delle SIM.

#### Sezione II, sottosezione 3 "Servizi di pagamento":

- viene introdotta la nuova voce 58766 "Utilizzi fraudolenti: prelievo di contante senza utilizzo della carta"
- viene prevista la ripartizione anche per "localizzazione del dispositivo" e per "modalità di identificazione" per la voce 58744 "Prelievo di contante senza utilizzo della carta";
- viene prevista la ripartizione per "Stato di controparte" per la voce 58746 "Servizi di disposizione di ordini di pagamento".

#### Sezione II, sottosezione 4, Parte prima "Canali distributivi":

- viene eliminata la voce 03302 "Numero dei clienti serviti da promotori";
- viene modificata la frequenza delle voci 58890 "Numero di depositi trasferibili" e 58891 "Numero di depositi non trasferibili" che passa da annuale a semestrale.

Viene introdotta la nuova sottosezione II.7 "Altri dati statistici – Relazioni con la clientela" contenente informazioni, aventi cadenza semestrale, riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento.

#### Sezione III, sottosezione 4 "Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi - Parte 4 - Notizie complementari":

- viene spostata la voce 52430 "Numero di reclami ricevuti" nella nuova Sezione II.7 Contestualmente viene modificata la frequenza di tale voce da annuale a semestrale ed è introdotta la ripartizione per provincia all'interno della voce.

**Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" - 22° aggiornamento del 2 novembre 2022.**

Con il presente aggiornamento vengono modificate le segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL al fine di:

- a) introdurre specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento;
- b) integrare le informazioni inviate dagli Istituti di Pagamento e dagli IMEL relative ai fondi degli utenti dei servizi di pagamento sottoposti a tutela;
- c) recepire talune precisazioni fornite dalla BCE relative alle segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020.

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d'Italia.

Le innovazioni decorrono dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle nuove voci 52543 "Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio" e 52545 "Restituzioni: ripartizione territoriale", che decorrono dal 1° gennaio 2024.

Il termine di inoltro della prima segnalazione della sottosezione II.16 "Altre informazioni – Relazioni con la clientela" è il 25 settembre 2023, fatta eccezione per le voci 52543 "Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio" e 52545 "Restituzioni: ripartizione territoriale" il cui termine di inoltro è il 25 luglio 2024.

\* \* \*

Con l'occasione della comunicazione del presente aggiornamento, si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invierà più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (e.g. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono pertanto invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito web della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notizia degli atti pubblicati.

## **DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI**

### **Avvertenze Generali**

Nelle “Avvertenze Generali” viene:

- inserita nel paragrafo “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni” la nuova sottosezione II.16 “Altre informazioni – Relazioni con la clientela”;
- fornite nel paragrafo 17 “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing” alcune precisazioni sulle modalità segnaletiche in presenza di ri-cessione di finanziamenti.

### **Schemi segnaletici**

Sezione II, sottosezione 9 “Altre informazioni: Dati integrativi”:

- la voce 52430 “Numero di reclami ricevuti” viene spostata nella nuova sottosezione II.16 “Altre informazioni: Relazioni con la clientela”. Nell’ambito della voce viene prevista la ripartizione per provincia della controparte.

Sezione II, sottosezione 12 “Altre informazioni: Servizi di pagamento”:

- vengono introdotte le nuove voci 52565 “Attività finanziarie riferite alle somme ricevute dalla clientela diverse dai conti di pagamento e dalla moneta elettronica”, 52572 “Altre somme ricevute dalla clientela dei servizi di pagamento assoggettate a tutela”, 58766 “Utilizzi fraudolenti: prelievo di contante senza utilizzo della carta”;
- viene prevista la ripartizione anche per “localizzazione del dispositivo” e per “modalità di identificazione” per la voce 58744 “Prelievo di contante senza utilizzo della carta”;
- viene prevista la ripartizione per “Stato di controparte” per la voce 58746 “Servizi di disposizione di ordini di pagamento”.

Viene inoltre introdotta la nuova sottosezione II.16 “Altre informazioni – Relazioni con la clientela” contenente informazioni, aventi cadenza semestrale, riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento.

**Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" - 16° aggiornamento del 2 novembre 2022.**

Con il presente aggiornamento vengono modificate le segnalazioni di vigilanza individuali delle banche, al fine di implementare le nuove richieste informative per:

- a) introdurre specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento;
- b) aggiornare e integrare le informazioni relative ai servizi di investimento per monitorare specifiche attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati) e per adeguare le segnalazioni alle modifiche normative (es. informazioni sulla consulenza indipendente);
- c) recepire talune precisazioni fornite dalla BCE relative alle segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020.

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d'Italia.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2023, con le seguenti eccezioni:

- a) la modifica delle frequenze da trimestrale a mensile delle voci 52151 "Operazioni di factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito" e 52153 "Operazioni di acquisto crediti diverse dal factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito" e da annuale a semestrale delle voci 58890 "Numero di depositi trasferibili" e 58891 "Numero di depositi non trasferibili" entrano in vigore dal 1° luglio 2023;
- b) la modifica della frequenza da trimestrale a mensile e le modifiche segnaletiche intervenute nella sezione sui servizi di investimento decorrono dal 1° luglio 2023, con termine di inoltro per la prima segnalazione 25 novembre 2023;
- c) il termine di inoltro per la prima segnalazione delle voci relative alla sottosezione II.7, "Altri dati statistici – Relazioni con la clientela", è fissato al 25 settembre 2023, ad eccezione delle voci 52543 "Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio" e 52545 "Restituzioni: ripartizione territoriale", che decorrono a partire dal 1° gennaio 2024, da inoltrare entro il 25 luglio 2024.

\* \* \*

Con l'occasione della comunicazione del presente aggiornamento, si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invierà più ai soggetti

vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (e.g. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Le banche sono pertanto invitate a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito web della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notizia degli atti pubblicati.

## **DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI**

### **Avvertenze Generali**

Nella parte A vengono:

- nei paragrafi “2. Struttura della Matrice dei conti” e “4. Modalità e termini di invio” vengono modificati i riferimenti relativi alla frequenza e ai termini di inoltro per le voci di cui alla Sezione II.2 “Servizi di investimento” e vengono altresì introdotti riferimenti al contenuto delle segnalazioni riferite alla nuova Sezione II.7 “Relazioni con la clientela”;

Nella parte B vengono:

- nel paragrafo “1.5 Operazioni di cessione di attività finanziarie – Attività di servicing” sono fornite alcune precisazioni sulle modalità segnaletiche in presenza di ri-cessione di finanziamenti bancari;

Nella parte C vengono:

- vengono introdotte precisazioni e ulteriori istruzioni segnaletiche nel paragrafo “5. Servizi di investimento”.

### **Schemi segnaletici**

Sezione I, sottosezione 3 “Dati statistici mensili - Situazione patrimoniale: altre informazioni”:

- le voci 52151 “Operazioni di factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e 52153 “Operazioni di acquisto crediti diverse dal factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” vengono eliminate dalla Sezione II.1 “Altri dati statistici – Dati patrimoniali – Parte prima – Dati territoriali e settoriali” e sono ora incluse nella presente sottosezione;
- vengono fornite precisazioni sulle modalità segnaletiche della variabile “tipo servicer” nelle voci 58242 “Cessioni di finanziamenti” e 58244 “Acquisti di finanziamenti”.

Sezione II, sottosezione 2 “Servizi di investimento”:

- viene modificato il dominio della variabile riferita al servizio di consulenza prevedendo la “consulenza indipendente” e viene estesa la richiesta di tale dettaglio informativo nella sottovoce 41414.02 “Attività di consulenza in materia di investimenti: numero contratti in essere”. Per tale sottovoce viene inoltre prevista la ripartizione per “classi di importo cliente” e “clientela MIFID”;
- per la voce 41419 “Strumenti finanziari della clientela” vengono: i) modificate le classi di importo previste per la sottovoce relativa al numero dei clienti; ii) introdotta una nuova sottovoce per rilevare il numero dei contratti in essere;

- viene modificato il dominio della variabile “clientela MIFID”, introducendo la clientela professionale di diritto e quella su richiesta, in sostituzione della “clientela professionale”.
- l’attributo informativo “clientela MIFID” viene esteso alle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite, al patrimonio gestito, alla raccolta e ai rimborsi effettuati nel periodo, limitatamente alle gestioni proprie (sottovoci 41402.01, 03, 09, 11, 10, 12 e 14). Nelle gestioni delegate da terzi, il medesimo attributo è esteso alle sottovoci relative al “patrimonio gestito” e al “numero di contratti in essere a fine periodo” (sottovoci 41402.42 e 56). Infine, nell’ambito dell’attività di gestione di portafogli delegate a terzi, l’attributo “Clientela MIFID” è esteso alla sottovoce relativa al “numero di contratti in essere a fine periodo” (sottovoce 41405.16);
- viene introdotto l’attributo informativo “Sostenibilità”, limitatamente alle gestioni individuali, nelle sottovoci 41402.10 e 42 e 41405.10 relative al patrimonio gestito;
- viene prevista la ripartizione per “rapporto con emittente” per la sottovoce 41402.34 riferita agli strumenti finanziari con ISIN del portafoglio di fine periodo;
- viene introdotto il codice ISIN per la gran parte delle voci per le quali veniva richiesto il raggruppamento titoli. In relazione a tale intervento vengono previste 2 sottovoci deputate a raccogliere rispettivamente gli strumenti finanziari provvisti di ISIN e quelli sprovvisti che mantengono l’attributo “raggruppamento titoli” <sup>(1)</sup>;
- viene eliminata la distinzione tra le attività con società del gruppo e con altri previste nella voce 41401 “Attività di esecuzione di ordini per conto terzi”;
- per le voci relative alle attività di gestione portafogli (41402 e 41405) vengono introdotte delle specifiche sottovoci per richiedere il numero di strumenti in portafoglio (valore nominale per gli strumenti di debito, quantità per gli strumenti azionari e le parti di OICR);
- vengono eliminate: i) tutte le sottovoci relative agli impegni di acquisto di titoli, alle assegnazioni e ai titoli da collocare presenti nelle attività di collocamento con e senza garanzia (sottovoci 41403.10, 12, 14, 20, 22 e 24 e 41404.10, 12, 14, 16, 18 e 20); ii) la sottovoce 41410.12 relativa al numero dei contratti in essere nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione ordini;

---

<sup>1</sup> Le voci interessate dall’intervento sono: 41400 “Attività di negoziazione conto proprio”, 41401 “Attività di esecuzione di ordini per conto terzi”, 41402 “Attività di gestione di portafogli”, 41403 “Attività di collocamento con garanzia”, 41404 “Attività di collocamento senza garanzia”, 41405 “Attività di gestione di portafogli delegate a terzi”, 41410 “Attività di ricezione e trasmissione di ordini”; vengono contestualmente eliminate tutte le sottovoci per le quali era previsto il raggruppamento titoli (41400.12, 14, 16, 18 - 41401.10, 12, 14, 16, 18, 20 - 41402.02, 04, 38, 40 - 41403.10, 20 - 41404.10, 16 - 41405.02, 04 - 41410.04, 06, 08, 10).



- viene previsto l'attributo "raggruppamento titoli" per le operazioni effettuate nel periodo nell'ambito dell'attività di ricezione e trasmissione ordini" (sottovoci 41410.01 e 03);
- vengono introdotte le voci 41422 "rimborsi richiesti dalla clientela", 41432 "numero di clienti serviti da consulenti finanziari dipendenti", 41434 "numero di clienti serviti da consulenti finanziari mandatarî e agenti", 41435 "Finanziamenti concessi agli investitori", 41437 "Depositi strutturati", 41423 "Attività di gestione di sistemi organizzati di negoziazione" e la sottovoce 41402.25 "Attività di gestione portafogli – Gestione proprie: numero di clienti", in analogia con quanto già previsto nella segnalazione delle SIM.

#### Sezione II, sottosezione 3 "Servizi di pagamento":

- viene introdotta la nuova voce 58766 "Utilizzi fraudolenti: prelievo di contante senza utilizzo della carta"
- viene prevista la ripartizione anche per "localizzazione del dispositivo" e per "modalità di identificazione" per la voce 58744 "Prelievo di contante senza utilizzo della carta";
- viene prevista la ripartizione per "Stato di controparte" per la voce 58746 "Servizi di disposizione di ordini di pagamento".

#### Sezione II, sottosezione 4, Parte prima "Canali distributivi":

- viene eliminata la voce 03302 "Numero dei clienti serviti da promotori";
- viene modificata la frequenza delle voci 58890 "Numero di depositi trasferibili" e 58891 "Numero di depositi non trasferibili" che passa da annuale a semestrale;

#### Sezione II, sottosezione 4 "Altre informazioni – parte seconda":

- viene modificata la frequenza delle voci 58890 "Numero di depositi trasferibili" e 58891 "Numero di depositi non trasferibili" che passa da annuale a semestrale.

Viene introdotta la nuova sottosezione II.7 "Altri dati statistici – Relazioni con la clientela" contenente informazioni, aventi cadenza semestrale, riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento.

#### Sezione III, sottosezione 4 "Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi - Parte 4 - Notizie complementari":

- viene spostata la voce 52430 "Numero di reclami ricevuti" nella nuova Sezione II.7 Contestualmente viene modificata la frequenza di tale voce da annuale a semestrale ed è introdotta la ripartizione per provincia all'interno della voce.